

Allegato "A" al n. 7.670 di Raccolta

**STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"IRISACQUA S.r.l."**

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "**IRISACQUA S.r.l.**".

La società è a totale capitale pubblico ed opera nel rispetto del modello "*in house providing*" stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

ARTICOLO 2 = SEDE

La società ha sede in Gorizia.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dagli amministratori; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

L'Organo Amministrativo ha inoltre facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, filiali o uffici amministrativi.

ARTICOLO 3 = OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di:

A) Gestione integrata delle risorse idriche:

a1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma;

a2) fognature e trasporto delle acque reflue;

a3) impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue.

Tale attività viene svolta nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" coincidente con la Provincia di Gorizia.

La società provvede alla progettazione ed alla costruzione degli impianti per l'espletamento delle attività indicate in precedenza direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto nonchè alla progettazione e realizzazione degli impianti stessi per conto terzi.

La Società dovrà garantire che, oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato, in conformità all'art. 16, c. 3, del D.Lgs. 175/2016, sia effettuato nello svolgimento di servizi ad essa affidati dagli Enti Pubblici locali Soci; ai sensi dell'art. 10 c.1, lett. b) del D.Lgs. 100/2017, la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La società potrà compiere tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale e così in particolare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, enti ed imprese aventi finalità analoghe, affini o connesse alle proprie, escludendosi dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in relazione alle leggi in materia come vigenti, assumere appalti o subappalti inerenti l'oggetto sociale. Essa può ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali senza limitazione alcuna.

Lo svolgimento di attività soggetta a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.

ARTICOLO 4 = DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2045.

Essa è suscettibile di proroga in virtù di rituale delibera dell'assemblea dei soci, la quale potrà altresì disporre lo scioglimento anticipato della società.

ARTICOLO 5 = DOMICILIO

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese, o da apposita comunicazione dei soci, o dal Libro Soci, ove volontariamente istituito.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTO SOCI

ARTICOLO 6 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in **Euro 20.000.000,00** (ventimilioni virgola zero zero).

ARTICOLO 7 = AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di cui all'**art. 9** del presente statuto.

L'esecuzione dei conferimenti non ancora eseguiti è richiesta dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2466 c.c..

In caso di aumento di capitale è attribuita all'Assemblea dei Soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche con esclusione del diritto di opzione, mediante offerta di quote di nuova emissione ad un Ente Pubblico Territoriale interessato ai servizi pubblici locali affidati alla Società e che abbia ricevuto il gradimento di cui all'**art. 14** e che aderisca all'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli enti locali soci di IRISACQUA s.r.l..

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione di attività sociali ai soci, nel rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.

In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la documentazione prevista dall'art. 2482-bis comma secondo c.c., non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato, durante l'assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 = FINANZIAMENTO DEI SOCI

La società potrà essere finanziata dai soci, anche non proporzionalmente alla quota posseduta. I soci possono accordare prestiti, anche infruttiferi, ed erogare fondi con diritto di rimborso, alla società, ai sensi e nei limiti delle vigenti Leggi e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti Leggi le somme versate dai soci si considerano a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

PARTECIPAZIONE PUBBLICA - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI

ARTICOLO 9 = PARTECIPAZIONE PUBBLICA

La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di capitali privati. Il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto dagli Enti Pubblici Territoriali che siano interessati ai servizi pubblici locali di gestione

delle risorse idriche affidati alla Società. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totale proprietà del capitale sociale da parte dei suddetti Enti Pubblici Territoriali.

I Soci potranno cedere la propria partecipazione esclusivamente ad Enti Pubblici Territoriali interessati ai servizi pubblici locali affidati alla Società e che abbiano ottenuto il gradimento di cui al successivo **art. 14** e che aderiscano all'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli enti locali soci di cui all'art. 35 del presente statuto.

ARTICOLO 10 = CONFERIMENTI

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In sede di aumento del capitale, la relativa delibera deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Nel caso di cui al 6° comma dell'art. 2464 c.c. la polizza e la fidejussione bancaria ivi previste potranno essere sostituite con il versamento di una somma in danaro, presso la società, a titolo di cauzione.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

ARTICOLO 11 = PARTECIPAZIONI

Le quote di partecipazione di ciascun Socio sono proporzionali ai rispettivi conferimenti.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c..

I Soci non potranno costituire pegni o altre forme di garanzia sulla propria quota di partecipazione nella Società.

La Società opera in presenza di un rapporto di delegazione interorganica, ovvero *in house*, con i Soci che procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo secondo le previsioni del presente Statuto e dell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli enti locali soci.

ARTICOLO 12 = DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 13 = TRASFERIBILITA'

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi con le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 14 = TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione, dovrà darne comunicazione tramite lettera raccomandata A.R., all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti di cui all'**art. 9**. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto, che, se compiuto, resterà inefficace verso la società e verso i soci. Se sussistono i suddetti requisiti richiesti, gli amministratori autorizzano l'atto

con raccomandata a.r., e il socio sarà tenuto ad attivare la procedura ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui ai commi seguenti.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società, e non costituisce valido titolo per l'iscrizione dell'acquirente nel Registro delle Imprese, ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno l'esclusività del capitale pubblico locale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, ove istituito, di ogni trasferimento di quote effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma.

In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle quote o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'**art. 9**, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2473 c.c..

In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Nella dizione "trasferimento" sono compresi tutti i negozi di alienazione, che comportino versamenti di numerario, nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione, semprechè comportino versamenti di numerario.

Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui infra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nell'offerta; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nell'offerta quale usufruttuario.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, e/o i diritti di opzione a lui spettanti, dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata A.R. inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento, nonché le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. spedita non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il Collegio Arbitrale, nominato ai sensi del successivo **art. 41**, su istanza della parte più diligente, provvederà alla determinazione del prezzo in caso di contestazione da parte dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione.

Nell'effettuare la sua determinazione il Collegio Arbitrale dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, di tutte le circostanze e condizioni utili ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, ivi compreso l'eventuale "premio di maggioranza", per il caso di trasferimento

del pacchetto di controllo della società.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti.

Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro 6 (sei) mesi dal giorno di spedizione dell'offerta stessa.

Il trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, non costituisce valido titolo per l'iscrizione dell'acquirente nel Registro delle Imprese (e quindi nel libro soci, ove istituito), e per il conseguente esercizio, da parte di quest'ultimo, del voto e degli altri diritti amministrativi.

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 15 = RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- a)** ai soci che non hanno consentito all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b)** ai soci che non hanno consentito alla proroga del termine di durata della società;
- c)** in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni da quando:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la delibera che legittima il diritto di recesso; ovvero, se non soggetta ad iscrizione, è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci, ove istituito, l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, dal giorno in cui è stata inviata la relativa comunicazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del presente articolo, il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Qualora la durata della società sia prorogata a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo **articolo 16**.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

ARTICOLO 16 = RIMBORSO

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Gli Amministratori provvederanno alla determinazione della somma spettante al socio receduto, a norma dell'art. 2473, terzo comma, c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi, nel rispetto dei requisiti indicati al precedente **art. 9**.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c..

Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ARTICOLO 17 = ESCLUSIONE

Può essere escluso per giusta causa il socio che:

* perda i requisiti di cui al precedente **articolo 9**;

* sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

La decisione in merito all'esclusione di un socio spetta agli altri soci.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La liquidazione della somma spettante al socio escluso verrà effettuata dall'organo amministrativo in conformità a quanto previsto dal precedente **art. 16** in tema di rimborso della partecipazione a seguito del recesso, ferma restando l'impossibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 18 = DECISIONI RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;

- 3) la scelta tra l'organo di controllo ed il revisore, ai sensi del successivo **articolo 34**, e la relativa nomina;
- 4) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo o del Revisore;
- 5) le decisioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 7) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 8) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 9) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, c.c.;
- 10) le decisioni in merito alla revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c.c.;
- 11) le decisioni in merito all'esclusione del socio;
- 12) le decisioni in ordine all'emissione di titoli di debito da parte della società ai sensi del successivo **art. 39**;
- 13) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Inoltre l'Assemblea **autorizza** alcuni atti dell'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, e segnatamente:

- 1) nomina e revoca del Direttore Generale;
- 2) l'approvazione delle linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle attività aziendali;
- 3) l'approvazione del budget triennale ed annuale;
- 4) operazioni societarie straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, cessione e/o conferimento di pacchetti azionari e/o di quote di capitale, e/o di rami di azienda o di aziende riguardanti Società direttamente controllate e loro controllate dirette;
- 5) acquisti ed alienazione di beni immobili di importo superiore al 5% del capitale sociale.

La richiesta di autorizzazione da sottoporre all'Assemblea viene trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico ai soci per la determinazione dell'organo competente.

Nel regolamento assembleare vengono indicati i termini e le modalità di rilascio delle autorizzazioni e di comunicazione delle deliberazioni assembleari degli Enti Locali soci.

Non possono partecipare alle decisioni, in qualunque forma adottate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali la legge o il presente statuto dispongono la sospensione del diritto di voto.

Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

ARTICOLO 19 = CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o, altrove, purchè in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata dagli amministratori, dandone comunicazione a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di controllo.

In caso di oggettiva impossibilità di tutti gli amministratori o di loro comprovata inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di

controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante:

a) lettera semplice, da consegnare a mano almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza, sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica certificata ricevuto da tutti i soci almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

ARTICOLO 20 = CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI

E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 21 = ASSEMBLEA TOTALITARIA

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'Organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 22 = DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino tali dalle risultanze del Registro Imprese e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove istituito, alla data in cui è presa la deliberazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori, ma non ai componenti dell'organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 23 = INTERVENTO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

E' pertanto necessario che:

* siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

* sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 24 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, se nominato (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 25 = QUORUM

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie di seguito indicate, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale:

1) modificazioni dell'atto costitutivo;

2) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

3) lo scioglimento anticipato della società;

4) la nomina e la revoca dei liquidatori e le modifiche alle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, c.c.;

5) la revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c.c.;

6) l'emissione di titoli di debito;

7) l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti di cui all'art. 2468 c.c., e la modifica e/o soppressione degli stessi, salvo in ogni caso il diritto di recesso dei soci interessati;

8) le delibere aventi ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente **art. 18, comma 3**, per il compimento dei seguenti atti:

1) nomina e revoca del Direttore Generale;

2) l'approvazione delle linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle attività aziendali;

3) l'approvazione del budget triennale ed annuale;

4) operazioni societarie straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, cessione e/o conferimento di pacchetti azionari e/o di quote di capitale, e/o di rami di azienda o di aziende riguardanti Società direttamente controllate e loro controllate dirette;

5) acquisti ed alienazione di beni immobili di importo superiore al 5% del capitale sociale.

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la scelta del sistema di amministrazione e la nomina e la revoca degli amministratori devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e/o dal presente statuto.

ARTICOLO 26 = VERBALE

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare, per attestazione del presidente: la regolare costituzione dell'assemblea; l'identità e la legittimazione dei presenti; lo svolgimento della riunione; le modalità e il risultato delle votazioni; l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 27 = SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, fatto salvo il caso in cui la maggioranza del capitale sociale richieda procedersi per appello nominale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 28 = COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico oppure, nel rispetto del comma 3 dell'art. 11 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, da un Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto del citato comma 3 dell' art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, l'Assemblea sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso del Consiglio di Amministrazione, questo sarà composto da **3 (tre)** o **5 (cinque)** membri. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è fissato dall'Assemblea, all'atto della nomina degli stessi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque nominato dall'Assemblea.

In ogni caso la nomina dell'organo amministrativo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e norme richiamate (in particolare Legge 12 luglio 2011 n. 120).

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto di cui all'art. 35 del presente statuto, la nomina degli amministratori spetta, ai sensi **dell'art. 25, comma 2** del presente statuto, all'Assemblea dei soci nel rispetto ed in attuazione dell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli enti locali soci di IRISACQUA s.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere, al suo interno, un Vice Presidente, esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o

impedimento, e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione:

a) possono anche essere non soci, nei limiti consentiti dalla legge;

b) durano in carica per un periodo, determinato dai soci all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi e possono essere rieletti ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.

Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e si farà luogo alla convocazione dell'Assemblea per le nuove nomine. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare un Consigliere questi sarà sostituito da un Consigliere nominato dall'Assemblea escludendosi l'applicazione dell'istituto della cooptazione.

Qualora la società sia posseduta da un unico socio, i contratti fra le società e l'unico socio, nonché le operazioni a favore dell'unico socio devono risultare da atto scritto.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.. In caso di revoca degli amministratori, non si applica l'art. 2383 comma 3 c.c.. Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Assemblea osserva le norme specificatamente applicabili ai componenti dell'organo amministrativo di una società "in house providing" e tra l'altro, finché vigenti, l'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'art. 4, comma 4, secondo periodo e l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 nonché il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni del presente articolo, relative al numero dei componenti dell'organo amministrativo ed introdotte in adeguamento al D.Lgs. n. 175/2016, si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 175/2016.

ARTICOLO 29 = DECISIONI NON COLLEGIALI

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo **art. 30**, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Il testo della proposta deve essere preventivamente inviato anche all'organo di controllo, se nominato.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Sulle decisioni concernenti le seguenti materie, riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al precedente **art. 18**, è necessario il voto favorevole di almeno 2 (due) amministratori su 3 (tre), in caso di Consiglio composto da 3 (tre) membri, e di 4 (quattro) amministratori su 5 (cinque), in caso di Consiglio composto da 5 (cinque) membri:

- l'approvazione delle linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle attività aziendali;

- l'approvazione del budget triennale ed annuale e di ogni sostanziale variazione degli stessi;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Vice Direttore e dei Dirigenti;
- la delega delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, escluse quelle non delegabili per legge, ad uno solo dei suoi membri, determinando il potere di rappresentanza, i limiti della delega ed i relativi compensi;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso maggior termine indicato nel testo della decisione, non superiore comunque a 30 (trenta) giorni.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 30 = DECISIONI IN FORMA COLLEGIALE

In caso di richiesta anche di un solo amministratore e comunque con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purchè in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.

Sulle decisioni concernenti le seguenti materie, riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al precedente **art. 18**, è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti, con arrotondamento all'unità superiore) dei consiglieri in carica:

- l'approvazione delle linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle attività aziendali;
- l'approvazione del budget triennale ed annuale e di ogni sostanziale variazione degli stessi;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Vice Direttore e dei Dirigenti;
- la delega delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, escluse quelle non delegabili per legge, ad uno solo dei suoi membri, determinando il potere di rappresentanza, i limiti della

delega ed i relativi compensi;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è consentito voto per delega.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro a norma di Legge, vengano firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

POTERI E COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO **ARTICOLO 31 = POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea e comunque nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci in sede di esercizio del controllo analogo congiunto sulla società.

In particolare per il compimento delle operazioni di cui al precedente **art. 18, comma 3**, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad uno solo dei suoi membri determinando la durata ed i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.

Ai fini del controllo analogo congiunto di cui all'**art. 35** del presente statuto, l'Organo Amministrativo relaziona semestralmente l'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società inviando ai Soci la relativa documentazione contabile alle scadenze da essi stabilite per il tramite del Coordinamento Soci di cui al successivo **art. 35**. I Soci otterranno, per il tramite del Coordinamento Soci, dall'Organo Amministrativo la specifica reportistica societaria volta a consentire ai Soci medesimi di (i) controllare preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società *in house*, secondo standard qualitativi e quantitativi; (ii) rilevare i rapporti finanziari tra i soci e la società; (iii) monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi; (iv) verificare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

In attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, la relazione sulla gestione di

cui all'art. 2428 c.c. contiene una specifica sezione denominata "Relazione sul governo societario" nella quale si illustrano gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e si indicano le eventuali misure adottate, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, per integrare gli strumenti di governo societario.

ARTICOLO 32 = COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli Amministratori potrà inoltre spettare un compenso annuale, in misura fissa, per l'opera prestata a favore della società o un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dell'Organo amministrativo ed alle Assemblee. L'entità di tale compenso sarà deliberata dall'Assemblea all'atto della nomina per la durata del mandato. L'Assemblea può determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'Assemblea determina la remunerazione dell'organo amministrativo nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del medesimo art. 11 del D.Lgs. n. 175 del 2016, nonché delle disposizioni di legge applicabili alle società a capitale interamente pubblico locale come IRISACQUA s.r.l.. E' pertanto vietato, ai sensi di detta normativa, corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e/o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 33 = RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società compete al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega, ovvero all'Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 34 = ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE

La società nomina, con decisione dei soci al momento della nomina, un organo di controllo monocratico o collegiale, salvi i casi in cui la legge imponga uno specifico organo di controllo, e/o un revisore legale dei conti.

La società potrà pertanto attribuire il controllo di legalità all'organo di controllo monocratico o collegiale, e la revisione legale dei conti ad un Revisore o Società di Revisione, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2477 commi 2 e 3 c.c..

Nel caso in cui i Soci decidano di optare per l'Organo di Controllo o questo debba essere obbligatoriamente nominato, ove a composizione collegiale i membri saranno eletti dall'Assemblea, nel rispetto delle norme sulla parità di accesso di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 ed alla L. 12 luglio 2011 n. 120. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti degli organi di controllo e dei collegi sindacali specificamente applicabili a società come IRISACQUA s.r.l..

L'Organo di Controllo, se nominato, esercita anche la revisione legale dei

conti (nel rispetto dell'art. 2409 bis comma 2 c.c.), salvi i casi in cui per legge, per statuto o per impegni assunti dalla società, sia richiesto uno specifico organo di revisione legale dei conti.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo, ove nominato, si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i membri possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti oggetto di discussione, nonché poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 35 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI AD ESSA AFFIDATI

Gli enti locali soci, in conformità all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e agli artt. 2, comma 1, lett. b) e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercitano un controllo analogo congiunto sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

Le modalità di controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, nei confronti della società "in house providing" da parte degli enti locali soci sono disciplinate in apposito accordo di diritto pubblico concluso tra i predetti enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esercizio da parte degli enti locali di un controllo, nei confronti della società, analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato attraverso il Coordinamento Soci disciplinato dal sopra menzionato accordo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

Le deliberazioni del Coordinamento Soci costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Gli enti locali esercitano, mediante il Coordinamento Soci, anche gli eventuali ulteriori poteri di controllo di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000.

Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali del controllo analogo congiunto di cui ai commi precedenti, il Coordinamento Soci procede alla disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere parere preliminare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima. Oltre alle predette deliberazioni assembleari, il Coordinamento Soci procede alla disamina preventiva degli atti di competenza dell'Organo amministrativo individuati dal sopra citato accordo stipulato tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

Al fine di consentire al Coordinamento Soci di compiere le suddette disamine, gli organi societari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare al Coordinamento Soci le delibere e gli atti di cui al precedente comma almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'organo societario competente.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, il Coordinamento Soci ha altresì accesso agli atti della società relativi alla gestione dei servizi pubblici.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 36 = ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del Bilancio, presentandolo per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei casi e con le modalità previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..

ARTICOLO 37 = UTILI

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a)** il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria sino a che essa non abbia raggiunto il limite minimo fissato dall'art. 2430 c.c., oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo limite, fino alla reintegrazione della stessa;
- b)** il rimanente verrà destinato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, che approva il Bilancio.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui sono diventati esigibili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 38 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea fisserà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi. La liquidazione può essere revocata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 39 = TITOLI DI DEBITO

La società, nei modi e termini fissati dalla legge, può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

RAPPORTI CON LE MINORANZE LINGUISTICHE

ARTICOLO 40 = RAPPORTI CON LE MINORANZE LINGUISTICHE

Nell'informazione e nei rapporti con la clientela, la società attua le disposizioni di legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 41 = CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Gorizia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla

parte più diligente.

Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Gorizia.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 42 = DISPOSIZIONI GENERALI

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016.

ARTICOLO 43 = RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni sulle società a responsabilità limitata contenute nel codice civile e nelle norme generali di diritto privato in materia di società nonché alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e a quelle specificamente riferite alle società "*in house providing*" come IRISACQUA s.r.l..

Firmato: Gianbattista Graziani

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)